

XLIII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1895

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

Sommario. — *Accordasi un congedo al senatore Cancellieri — Procedesi all'appello nominale per le votazioni per la nomina: di commissari alla Cassa dei depositi e prestiti; di commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto; di un consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma — Discutesi il progetto di legge: « Nuova proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » Parlano i senatori Pecile e Canonico, relatore, ed il ministro guardasigilli — Rinviasi l'articolo unico del progetto allo scrutinio segreto — Il presidente avverte che il risultato della votazione sarà proclamato nella seduta di domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

È presente il ministro guardasigilli.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cancellieri chiede otto giorni di congedo per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni il congedo s'intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la nomina:

Di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

Di tre commissari straordinari all'Amministrazione del Fondo per il culto;

Di un consigliere d'amministrazione pel Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per lo scrutinio delle schede delle fatte votazioni.

Di un consigliere d'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori Brioschi, Sprovieri, Perazzi.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori Tommasi-Crudeli, Di Camporeale, Vitelleschi.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori Majorana-Calatabiano, D'Anna, Pietracatella.

Discussione del progetto di legge: « Nuova proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta: discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887,

n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1897 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, già prorogati sino al 31 dicembre del corrente anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Pecile.

Senatore PECILE. Signori senatori! Non è certamente in occasione di una legge di proroga che si possa discutere sulla natura e sul fondamento di questo singolare balzello, eredità di secoli poco civili, che pesa sulla proprietà fondiaria, specialmente della mia regione, in modo così svariato e così ineguale.

Non dirò nemmeno come la legge 14 luglio 1887, che doveva essere principalmente una legge d'abolizione, e complessivamente una legge di sgravio della proprietà fondiaria, per l'interpretazione datale dalla Corte di cassazione di Firenze, alla quale è soggetto il Veneto, contraria a quella data dalla Corte di Roma e dalla maggioranza della magistratura italiana, è diminuita una legge di aggravio e di vincolo alla proprietà fondiaria.

L'abolizione delle decime fu votata dal Parlamento; è legge. Ma di abolizione non si parla nemmeno, nè nelle proposte del Ministero, nè nelle relazioni parlamentari. Decime sacramentali non ve ne esistono, tocca alle parti la prova che tali siano, anche quando il loro carattere sacramentale sia pure evidente come la luce del sole.

Credo piuttosto di poter dimostrare brevemente che l'applicazione della legge, nel modo in cui è interpretata dalla Cassazione di Firenze, è nelle nostre condizioni impossibile, quindi la proroga inutile e indecorosa.

Una decima presso di noi abbraccia da 500 a 3000 contribuenti; la spesa di commutazione, qualora si faccia legalmente, è di circa 10 lire per ogni contribuente; riesce perciò evidente che questo aggravio riesca sproporzionato ed insopportabile.

La spesa dovrebbe farsi dal beneficio, ed il Ministero darebbe a prestito il danaro occorrente da restituirsi un po' per volta; ma i parroci vi si rifiutano, perchè ne rimarrebbe stremato il loro beneficio, e perchè non vogliono incontrare l'odio delle popolazioni.

Ma vi ha di più: un dotto e rispettabile monsignore delle mie parti, col quale ho parlato recentemente, fautore della commutazione, mi diceva di essersi prestato a mettere d'accordo i contribuenti d'una decima per la commutazione; ma, dovendo procedere alla stipulazione dell'atto si verificò che taluni avevano il fratello in America, altri erano incapaci, altri minorenni, e l'atto non si potesse legalmente concludere. Vero è che i subeconomi scendono in alcune ville, persuadono i villici collo spauracchio di una lite, e, all'uso dei publicani dell'antica Roma, li tassano dove di tre, dove di due, dove di una lira per ogni lira di rendita.

Questo metodo evidentemente non è ammissibile, non solo in uno Stato retto a libertà, ma nemmeno in uno Stato civile.

Una prova evidente, poi, della impossibilità della applicazione di questa legge, secondo la interpretazione della Cassazione di Firenze, sta nel fatto, che in otto anni il numero delle commutazioni avvenute è minimo, non ostante lo sbracciarsi che fanno gli economi e i subeconomi.

A che dunque una nuova proroga, affatto indecorosa, e che mantiene una spada di Damocle sulla festa degli agricoltori?

Si vada a fondo, si provi se questa legge all'atto pratico è applicabile, e se si riscontrerà impossibile si prendano altri provvedimenti.

Dalla relazione, poi, della Camera su questa legge, io raccolgo un saggio avvertimento.

Dice l'on. relatore che « questa legge, malgrado la sua modesta apparenza, ha un lato sociale, che non può essere risolto col solo sussidio delle nude formule del diritto, e delle teorie della economia politica classica ».

Sì, o signori, la legge sulle decime, come è applicata nel Veneto rappresenta una vera questione sociale.

A parte la ineguaglianza dell'aggravio, perchè parte del territorio è aggravatissimo, parte lo è leggermente, parte ne è affatto immune, l'ap-

plicazione che si fa di questa legge danneggia i lavoratori della terra, che rappresentano il massimo numero dei contribuenti, riesce insopportabile ai parrochi, ed impone alla proprietà fondiaria un nuovo peso ipotecario.

I lavoratori della terra, che in generale sono i veri contribuenti della decima, quartese o primizia che si voglia chiamare, rimangono delusi della promessa e sperata abolizione.

I contribuenti vengono citati per proclama, sopra una base ormai erronea che è quella dell'intestazione censuaria, che da noi non fa nessuna prova di proprietà.

In base alla legge 8 giugno 1873, art. 12, contro i contumaci si procede alla liquidazione in danaro a mezzo di un perito scelto dal tribunale. Ora quando anche uno o più convenuti a termini dell'art. 14, provochino il giudizio sul diritto della prestazione con procedimento ordinario, la liquidazione in confronto dei non comparsi viene decisa a termini dell'art. 29, con sentenza inappellabile. Ma quando anche risulti dal procedimento ordinario la insufficienza o nullità del titolo, i ricorrenti vengono bensì esonerati, ma chi non ha fatto opposizione è costretto a pagare o commutare.

È straordinario il numero delle ditte che, o per ignoranza, o per assenza, o per impotenza, o per errore dei numeri di mappa, in base ai quali si procede contro di loro, vengono così condannati.

Domando al signor ministro di grazia e giustizia se questo sistema regge alla stregua della giustizia e della prudenza sociale!

Ora vengo ai parrochi, a questi benemeriti custodi della moralità del popolo.

Oso asserire che non sarò lontano dal vero quando dico che ascenderà quasi al migliaio il numero dei parrochi del Veneto, che dall'applicazione iniziata, e che si vorrebbe fare della legge sulle decime, prevedono effetti disastrosi, e sono quindi malcontenti.

Vi è, non lo nego, un certo numero di parrochi, i quali per condizioni speciali attendono vantaggi dalla commutazione delle decime; o perchè ritengono che i loro parrocchiani contribuiranno lo stesso le primizie e quindi godranno le primizie ed anche il risultato della commutazione, o perchè sono in possesso di un beneficio pingue, e non hanno quindi nulla a sperare dal promesso reintegro della quota curata.

Ve ne fu persino taluno che, approfittando dell'assistenza ad un moribondo, gli negava gli ultimi conforti della religione se la famiglia non si fosse prestata a pagare la decima. E pare che i tribunali non siano disposti ad applicare al brutto caso l'articolo 182 e seguenti del Codice penale.

Ma ad onore dell'umanità e della casta sacerdotale, questi casi sono rarissimi.

In generale i parrochi desiderano che questa legge non venga applicata.

Non credo per ultimo di parlare a sproposito dicendo, che la parte più solida della nazione, quella su cui maggiormente si basa la conservazione dello Stato, è la possidenza. Orbene dalla applicazione che si sta facendo della legge 14 luglio 1887, i proprietari, prima di tutto si vedono addossato un onere che spettava ai lavoratori della terra, poi, se non affrancano, tutti i loro fondi vengono colpiti da un'ipoteca. Dove esiste la decima non vi sarà più terra libera, non terra da vendersi, non terra da potersi dare in prima ipoteca al Credito fondiario, come altra volta venne saggiamente osservato alla Camera dei deputati.

Io non mancai di rappresentare la gravità della situazione dal punto di vista sociale al presidente del Consiglio dei ministri, mettendo in evidenza gli effetti disastrosi per la moralità e per la pace che dalla applicazione di questa legge potrebbero derivare alle nostre provincie.

Dalla mia provincia venne poi presentata una petizione coperta da 8000 firme, che a quest'ora saranno diventate 10,000; l'on. guardasigilli ha detto recentemente alla Camera che ne terrà conto; ma ricordo che la petizione venne presentata in occasione della precedente proroga e che ne fu data notizia alla Camera fin d'allora; ma nulla se ne fece, nessuna risposta fu data, nessun provvedimento fu preso. Le petizioni inascoltate, la giustizia negata possono preparare brutti giorni al paese.

Io faccio pertanto viva preghiera al signor ministro di rinunciare a questa spada di Damocle che è la proroga richiesta; di voler sospendere l'azione degli economi e le liti incoatte fino a nuovi provvedimenti; di proporre qualche disposizione legislativa per ovviare le enormità che derivano dalla deviazione dal diritto comune; e di applicare la legge, non in base alle sole sentenze della Corte di cas-

sazione di Firenze, ma in base ai verdetti della maggioranza della magistratura italiana, ciò che basterebbe perchè la legge 14 luglio 1887 avesse esecuzione completa nelle nostre provincie senza verun lagnò, senza verun inconveniente.

Senatore CANONICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO, *relatore*. Debbo anzi tutto chieder venia al Senato se nel breve tempo concesso per fare la relazione non mi è stato possibile entrar a toccare quelle questioni, anche gravissime, che la legge, per quanto modesta nella sua apparenza, poteva suscitare.

Ciò premesso, rispondo due parole alle osservazioni dell'onorevole senatore Pecile.

Le sue osservazioni, a mio avviso, avrebbero tutte lo scopo di venire ad una modificazione della legge del 14 luglio 1887. E, se debbo dire il mio pensiero, io credo che una gran parte delle osservazioni da lui fatte sarebbero certamente da tenersi presenti nella riforma di quella legge, di cui francamente non sono fra i più caldi ammiratori. Ma qui la questione mi pare che sia diversa. Qui non si tratta di vedere ciò che si debba porre in una legge modificatrice di quella del 1887; si tratta di vedere se sia o non sia il caso di accordare la proroga che ci vien chiesta.

Questa è tutta la questione.

Ora, è evidente che, per quanto il Senato possa credere utile, ed anche urgente, il venire ad una riforma legislativa in questa materia, mi pare, che, allo stato attuale delle cose, la proroga benchè sia preceduta da molte altre congeneri (il che certamente non è cosa molto confortante), non si possa dal Senato rifiutare.

Basti accennare che vi sono molte cause pendenti, molte discussioni e trattative in corso, le quali hanno bisogno di pronta soluzione. Quindi la proroga è pel momento indispensabile. Però, accostandomi in parte alle osservazioni dell'onorevole Pecile (e credo in questo di interpretare anche il pensiero dell'Ufficio centrale) io faccio voti che la legge del 1887 venga opportunamente modificata, in guisa da rendere chiare certe disposizioni che lasciano luogo a dubbio, in guisa da far sì che la giurisprudenza possa essere più facilmente concorde, in guisa che le procedure siano più spiccie: ed è per questo

che nella brevissima mia relazione ha rilevato esplicitamente la promessa fatta dall'onorevole guardasigilli in seguito all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati, che si venga ad una tale riforma. Ed è soltanto con questo pensiero ed a queste condizioni, che l'Ufficio centrale prega il Senato di approvare questo progetto di legge.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V. *ministro di grazia e giustizia*. Io non posso che far eco alle parole dell'onorevole relatore.

Ciò che ha detto l'onorevole Pecile è la riproduzione di querimonie più volte portate alla conoscenza del Senato, dapprima con l'interpellanza fatta, or è più di un anno, dall'onorevole Manfrin, e poscia in occasione delle altre leggi di proroga, che diedero luogo a dichiarazioni fatte dagli onorevoli Lampertico e De Dominicis in Senato, e ad ordini del giorno nell'altro ramo del Parlamento. Fra questi vi è il recentissimo inserito nella relazione della legge che stiamo discutendo, con cui s'invita il Governo a studiare, fra le altre le questioni rilevate dall'onorevole Pecile, circa la varia giurisprudenza, nell'applicare la legge del 1887, riguardo ai criteri relativi alla sacramentalità delle decime e l'onere della prova, e i modi di più facile pagamento dei compensi in sostituzione di esse decime, e se non convenga fare eccezione per taluni terreni dall'obbligo della commutazione. Sono tutte gravi questioni delle quali non potrebbe prevedersi quale sarà la soluzione più opportuna; ed è precisamente per questo che la Camera, anzichè la proroga di un anno solo, ha votata una proroga più lunga.

Io non posso che ripetere l'impegno che già ho assunto verso la Camera, di studiare tutte queste questioni, di valermi dei lumi che potranno venire e dall'onorevole Pecile e da altri che sostengono la medesima sua tesi e hanno messo innanzi le grandi difficoltà incontrate, specialmente nel Veneto, per attuare la legge del 1887.

Le studierò con amore; e, per quanto dipende dal Governo, provvederò intanto che, nei limiti del possibile, non si precipitino i giudizi per costringere i reddenti alla commutazione delle decime, in base alla legge 1887,

che si vuol vedere modificata. Però la detta proroga della legge del 1887, in attesa delle desiderate modifiche, è assolutamente indispensabile pei motivi esposti nelle relazioni di questo disegno di legge, e perchè il negarla importerebbe non la perdita del diritto a decimare e la liberazione dei debitori delle decime, ma la privazione dei benefici derivanti dalla detta legge, con danno immenso di una quantità di enti morali, Fondo pel culto, economati, parroci, vescovi, i cui redditi consistono in gran parte in coteste decime, e con danno degli stessi reddenti, ridotti forse alla impotenza di pagare un forte cumulo di annualità arretrate. Tutto ciò porterebbe un disastro economico pei decimanti e pei reddenti, disastro che dagli amministratori de' detti corpi morali con petizioni ripetute ogni anno si è inteso scongiurare con tali proroghe.

Quindi io, ripetendo davanti al Senato l'impegno che ho assunto davanti alla Camera, e riportandomi anche alle osservazioni fatte dall'on. relatore, dichiaro che studierò col maggiore interesse le questioni che si collegano a questa legge; ed è per poter compiere uno studio attento che il termine brevissimo di un mese, indicato dalla Camera nell'ordine del giorno accettato, per la presentazione dell'analogo disegno di legge, per mia domanda fu protratto ai primi mesi del 1896.

Dopo questa dichiarazione, non mi resta che pregare il Senato di voler consentire la proroga, approvando il disegno di legge.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Io dovrò adattarmi a non insistere nel diniego alla proroga, dopo quanto ha detto l'onorevole relatore e l'onorevole guardasigilli; non ammetto però che dal non votare la proroga fossero per derivare ai corpi morali gli inconvenienti da lei accennati. Le cose rimarrebbero come sono ora.

Non cesso però di raccomandare al signor ministro di tener conto dell'importanza sociale e della gravità della questione cui ho accennato.

Se la legge fosse applicata nel modo in cui si è incominciato, si produrrebbe nei nostri paesi un giusto ed incredibile malcontento che è obbligo del Governo di evitare.

Raccomando poi vivamente al ministro di studiare accuratamente le condizioni di fatto, e

di non riportarsi soltanto alle informazioni degli economi e subeconomi, i quali coll'affare della commutazione si vedrebbero creata una posizione assai vantaggiata a danno delle popolazioni; ma di valersi per le sue informazioni anche di altri tanti mezzi di cui può disporre. È indispensabile che un provvedimento si prenda, e si prenda al più presto, per ovviare il malessere di cui è minacciata la nostra popolazione, e per non compromettere la moralità e la pace sociale.

PRESIDENTE. Niun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Dichiaro chiusa la votazione.

Alcuni scrutatori essendo impegnati nella Commissione di finanze, lo scrutinio delle schede non potrà aver luogo sollecitamente, per cui, per non tediare oltre il Senato, i risultati della votazione saranno partecipati nell'adunanza di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani 20 dicembre alle ore 15.

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina:

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto;

di un consigliere d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga di alcune disposizioni riguardanti la marina mercantile;

Convalidazione del regio decreto 12 ottobre 1894, n. 473, sul giuoco del lotto pubblico;

Nuova proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Rammento dunque ai signori senatori che domani dovranno votarsi questi progetti di legge già discussi, perciò procuriamo che il numero necessario per rendere valida la votazione ci sia.

La seduta è sciolta (ore 16 e 30).